

Statuto per la Commissione Italiana per l'Insegnamento Matematico approvato dalla C. S. il 15 dicembre 1963

[BUMI, s. III - Anno XIX, 1964, pp. 83-84]

1. La Commissione Italiana per l'Insegnamento Matematico (C.I.I.M.) è una delle Commissioni nazionali facenti parte della Commission Internationale pour l'Enseignement Mathématique (C.I.E.M.).

Essa ha i seguenti scopi:

- a. mantenere i contatti dell'Italia con le altre nazioni aderenti alla C.I.E.M., onde armonizzare sia i programmi che i metodi di preparazione e di aggiornamento degli insegnanti;
- b. esaminare i problemi riguardanti l'insegnamento matematico in Italia, a tutti i livelli, avuto anche riguardo agli studi e alle esperienze fatte in altri Paesi, e proporre le soluzioni al competente Ministero.

La C.I.I.M. presenta ogni anno all'Assemblea ordinaria dell'U.M.I. una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e ne raccoglie le raccomandazioni per l'attività futura.

Composizione.

2. La C.I.I.M. è composta da 15 membri effettivi di cui almeno 8 professori dell'ordine universitario e almeno 5 dell'ordine secondario: essi rimangono in carica per quattro anni. La Commissione Scientifica dell'U.M.I. elegge, ogni quattro anni, 8 professori dell'ordine universitario quali membri effettivi della C.I.I.M.: questi cooptano i rimanenti 7 membri.
3. Una volta costituita la Commissione essa nomina un Presidente e un Comitato esecutivo formato dallo stesso Presidente e da altri tre membri. Fra questi ultimi il Presidente sceglie un Segretario. Il Comitato Esecutivo ha il compito di preparare i lavori della Commissione, di attuarne le decisioni, di preparare i bilanci e di prendere quelle decisioni di emergenza che fossero necessarie. Il Comitato Esecutivo può inoltre aggregare alla Commissione al più 3 membri con incarico temporaneo scelti per le loro specifiche competenze.
4. Le nomine da parte della Commissione Scientifica dell'U.M.I. dovranno essere fatte di regola entro il mese di Dicembre, le cooptazioni possibilmente entro il successivo mese di Gennaio.
5. Nell'intervallo di tempo necessario per lo svolgimento delle elezioni il professore universitario più anziano nominato dalla Commissione Scientifica dell'U.M.I. provvede con la collaborazione del Segretario uscente alle

operazioni necessarie alle elezioni e alle decisioni indilazionabili anche nei rapporti con la C.I.E.M.

6. A riempire le vacanze che si verificassero nel quadriennio, provvedono con votazione, eventualmente per corrispondenza, i rimanenti membri della C.I.I.M.

Finanziamento.

7. Al finanziamento necessario allo svolgimento della attività della C.I.I.M. concorre l'U.M.I. nei limiti degli stanziamenti previsti dal suo bilancio preventivo.
8. Il Comitato Esecutivo redigerà tempestivamente ogni anno un rendiconto finanziario delle spese fatte e un bilancio preventivo per l'anno seguente da presentarsi all'Ufficio di Presidenza dell'U.M.I.
9. Di tutte le operazioni di carattere finanziario, compreso il pagamento della quota annuale della C.I.I.M. alla C.I.E.M. è incaricato il Segretario il quale provvederà col parere e l'approvazione del Presidente. Il Segretario è anche incaricato della redazione dei verbali delle riunioni, della diffusione e conservazione di questi e di altri documenti riguardanti attività della C.I.I.M.

Disposizioni transitorie.

10. Non appena effettuate le nomine di cui all'art. 2, la Presidenza dell'U.M.I. ne darà comunicazione all'attuale Segretario della C.I.I.M.